



REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI LINK CAMPUS UNIVERSITY

Art. 1

Istituzione

1. È istituita presso la Link Campus University (da qui in poi semplicemente “Università”), nell’ambito della Scuola di Ateneo *Postgraduate* (da qui in poi semplicemente “SAP”), la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (da qui in poi semplicemente “Scuola”), prevista dall’articolo 16, del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398, e disciplinata dal Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537.
2. La Scuola è struttura didattica dell’Università e si incardina all’interno della SAP.
3. L’Università, attraverso le articolazioni indicate nel comma precedente, garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento della Scuola.
4. Il presente regolamento disciplina le attività didattiche ed il funzionamento della Scuola in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dall’art.17, commi 113 e 114, della Legge 15 maggio 1997, n.127, dall’art.16 del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n.398, e dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n.537 e successive modifiche, contenente il Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Art. 2

Finalità della Scuola

1. La Scuola provvede alla formazione comune dei laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che abbiano conseguito la laurea specialistica (classe 22/s) o magistrale (LMG 01) in Giurisprudenza sulla base degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/04 o siano in possesso di altro titolo di studio conseguito presso Università straniera dichiarato equipollente, perseguendo lo specifico obiettivo formativo di sviluppare l’insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti. La Scuola ha pure l’obiettivo di concorrere all’aggiornamento dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e dei notai.

2. Il diploma di specializzazione rilasciato dalla Scuola costituisce requisito di ammissione al concorso per uditore giudiziario nonché titolo valutabile ai fini del compimento del periodo di pratica professionale ai sensi della normativa vigente.

Art. 3

Collaborazioni

1. L'Università, su proposta della SAP, può stipulare con altre Università, che siano sede di corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, accordi di collaborazione per iniziative didattiche comuni o convenzioni per la realizzazione di una Scuola comune a più Atenei con possibilità di diverse sedi didattiche.

2. Alla organizzazione ed al funzionamento della Scuola possono concorrere, sulla base di appositi accordi e convenzioni, anche Enti pubblici, altre Istituzioni ed Enti privati.

3. Al fine di meglio conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Scuola, previa apposita convenzione, organizza attività didattica congiuntamente ad altre Scuole e/o alle strutture permanenti per la formazione della magistratura, all'Ordine degli Avvocati di Roma, al Collegio notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia e ad altri Ordini o Collegi Professionali interessati, nonché con ogni altro ente, purché convenzionato con l'Ateneo, che svolga funzioni assimilabili a quelle degli organi indicati.

4. Il funzionamento della Scuola è implementato anche mediante accordi di collaborazione con uffici giudiziari, con organi di giustizia amministrativa e contabile, con uffici dell'Avvocatura dello Stato, con gli Ordini professionali e con le Scuole di notariato.

Art. 4

Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Direttore della Scuola;

Art. 5

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo della Scuola è composto da dodici membri di cui sei professori universitari di discipline giuridiche designati dal Comitato Esecutivo dell'Università (da qui in poi semplicemente Comitato Esecutivo), su proposta del Senato Accademico, sulla base delle indicazioni motivate della SAP, da due magistrati ordinari, da due avvocati e da due notai scelti con le medesime modalità nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate, rispettivamente, dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato.

- 1 bis. Il Consiglio Direttivo è nominato con Decreto Rettorale.
2. Il Consiglio direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere nuovamente nominati. In caso di cessazione dell'incarico di uno o più membri del Consiglio direttivo, si procede alla nomina, per il restante periodo, di un sostituto con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il Consiglio Direttivo scaduto rimane temporaneamente in carica fino alla nomina di almeno nove componenti del nuovo.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore ogni qual volta lo reputi opportuno e comunque se richiesto da almeno tre dei suoi componenti.
5. Il Consiglio Direttivo si costituisce validamente con almeno nove dei suoi componenti. Gli assenti giustificati sono computati ai fini della determinazione del *quorum* costitutivo. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Direttore.
6. Il Consiglio Direttivo cura la gestione organizzativa della Scuola e definisce annualmente la programmazione delle attività didattiche. Il Consiglio Direttivo, in particolare, delibera l'articolazione in moduli dei corsi, propone i Docenti e gli incaricati delle attività di tutorato. Il Consiglio Direttivo promuove altresì, sulla base di accordi con i rispettivi uffici e ordini professionali, le attività di aggiornamento dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e dei notai.
7. Al termine di ogni anno accademico, il Consiglio Direttivo predisponde una relazione sull'attività e sulle prospettive della Scuola.

Art. 6

Direttore della Scuola

1. Il Direttore della Scuola è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno fra i Professori universitari di ruolo dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
2. Il Direttore convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche ed organizzative della Scuola, ne assicura il regolare svolgimento e l'efficace coordinamento, esercitando anche le funzioni di controllo e di vigilanza ed assumendo le necessarie decisioni nel rispetto dei compiti del Consiglio Direttivo e dell'autonomia d'insegnamento dei docenti.
3. Il Direttore nomina, tra i professori membri del Consiglio Direttivo, un Vice Direttore, chiamato a coadiuvarlo e a sostituirlo nei casi di assenza o impedimento e ogni qualvolta lo ritenga comunque necessario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le relative funzioni sono esercitate dal professore universitario più anziano componente il Consiglio Direttivo.

Art. 7

Segreteria e coordinamento

1. Le attività di supporto necessarie all'organizzazione e al funzionamento della Scuola sono realizzate dalla Scuola di Ateneo *postgraduate*. Gli atti e gli adempimenti relativi alle iscrizioni e alla carriera degli specializzandi sono, comunque, responsabilità del Direttore dell'Ufficio accademico che si avvale di una risorsa individuata d'intesa con la SAP.

Art. 8

Accesso e Conclusione della Scuola

1. La Scuola ha la durata di due anni ed è articolata in un primo anno comune ed in un secondo anno differente a seconda della scelta dell'indirizzo giudiziario-forense o notarile, effettuata da parte degli iscritti.

2. Alla Scuola si accede mediante concorso per titoli ed esame, nei limiti del numero di posti fissati nel bando ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537. Al concorso possono partecipare coloro i quali abbiano conseguito, in data anteriore alla prova di esame, la laurea specialistica (classe 22/s) o magistrale (LMG 01) in Giurisprudenza sulla base degli ordinamenti di cui al D.M. n. 509/1999 e del D.M. n. 270/04 o siano in possesso di altro titolo di studio conseguito presso Università straniere dichiarato dalla Commissione Giudicatrice equipollente, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso alla scuola di specializzazione ai soli fini dell'ammissione alla prova ed eventuale iscrizione. È ammessa la domanda di partecipazione al concorso con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo prescritto e lo consegua in data anteriore alla prova d'esame.

3. Al termine del biennio e previo superamento di una prova finale, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, è rilasciato il diploma di specializzazione. Le specifiche modalità di svolgimento dell'esame finale sono definite al successivo articolo 15.

Art. 9

Attività didattica

1. L'attività didattica della Scuola consiste in almeno 500 ore annue di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato ad attività pratiche con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini, cui si aggiungono sia al primo che al secondo anno di corso ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore presso le strutture convenzionate.

2. L'attività didattica della Scuola consiste, in particolare, in appositi moduli orari dedicati all'approfondimento teorico e giurisprudenziale nonché ad attività pratiche.

3. Le prove scritte sono in numero non inferiore a venti per ogni anno di corso, con equilibrata ripartizione fra le varie aree disciplinari. L'esito delle prove scritte è discusso in aula, alla presenza di uno o più docenti, i quali avranno cura di fornire indicazioni metodologiche anche ai fini della preparazione dell'allievo alle prove di esame e di concorso.

4. Non meno di tre prove scritte, svolte a conclusione di ogni anno di corso, sono ritenute utili ai fini della formulazione del giudizio finale sull'allievo.

5. Il Calendario delle attività didattiche è annualmente predisposto dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera altresì annualmente i programmi degli insegnamenti, curando il coordinamento tra i corsi.

6. L'attività didattica svolta è documentata in appositi registri, con indicazione analitica delle date e dei temi trattati. I registri saranno depositati presso la Segreteria della Scuola.

7. L'attività didattica è integrata da periodi di tirocinio presso uffici giudiziari, organi di giustizia amministrativa e contabile, uffici dell'Avvocatura dello Stato e di altri enti pubblici nonché presso studi professionali.

Art. 10

Stage e tirocini

1. Il Consiglio Direttivo della Scuola programma lo svolgimento di attività di stage e tirocinio, prevista dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, al fine di assicurare l'acquisizione da parte degli allievi di esperienze pratiche relative alle diverse professioni legali, coerentemente all'anno di corso ed all'indirizzo prescelto dal singolo allievo.

2. Stage e tirocini vengono svolti presso studi professionali, scuole del notariato, riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato, sedi giudiziarie nonché enti pubblici e presso ogni altro ente convenzionato con l'Ateneo che svolga funzioni assimilabili a quelle degli organi indicati. A tal fine l'Università, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola, stipula i necessari accordi o convenzioni a norma dell'art. 7, comma 6, del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.

3. Al termine dei tirocini, ogni allievo redige una dettagliata relazione dell'attività svolta. La relazione è sottoscritta per attestazione dal soggetto indicato come referente dagli studi professionali, scuole del notariato, uffici giudiziari o altri enti di cui sopra, secondo quanto previsto dalle convenzioni. Tale relazione è quindi depositata presso la Segreteria della Scuola ed è tenuta presente ai fini della valutazione finale degli allievi.

Art. 11

Frequenza obbligatoria

1. La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria. Le modalità di verifica della frequenza sono determinate dal Consiglio Direttivo.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla Scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di durata della Scuola, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.

Art. 12

Personale docente

1. L'attività didattica della Scuola è svolta, in conformità con quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, da docenti universitari, da magistrati ordinari, amministrativi e contabili, da avvocati e da notai.
2. Gli incarichi ed i contratti di insegnamento sono conferiti annualmente dal Comitato Esecutivo su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola e con parere della SAP. Nell'ambito della medesima disciplina può procedersi alla ripartizione del corso in più moduli didattici con la nomina di altrettanti docenti. In questo caso, uno dei docenti svolge funzioni di coordinatore di tutte le attività del corso.
3. Nel caso che si proceda allo sdoppiamento di un corso, uno dei docenti svolge funzioni di coordinatore della disciplina.
4. Per le discipline che vengono insegnate sia al primo che al secondo anno, il coordinamento dei corsi avviene con riguardo sia all'oggetto che alla metodologia didattica, privilegiando, nel secondo anno, il metodo interattivo mediante l'analisi di fattispecie concrete e l'esercizio delle capacità argomentative degli allievi.
5. Il servizio di tutorato è svolto dai docenti della Scuola, da ricercatori, assistenti, titolari di assegno di ricerca, dottori di ricerca, dottorandi di ricerca, cultori delle materie, magistrati, avvocati e notai. Gli incarichi sono conferiti con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 13

Ordinamento didattico

1. Nel rispetto dei contenuti minimi qualificanti dell'ordinamento didattico previsti dall'articolo 7 e dall'allegato 1 del Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 ed ai sensi delle disposizioni sulla programmazione dell'attività didattica come previsto nell'articolo 6 dello stesso Decreto, i moduli didattici e quelli orari, nonché i relativi crediti formativi sono organizzati, secondo l'afferenza alle aree e connessi settori scientifico-disciplinari, come segue:

Area A: I anno

Diritto civile

Diritto amministrativo

Diritto penale

Diritto processuale civile

Diritto processuale penale

Diritto processuale amministrativo

Diritto commerciale

Diritto del lavoro e della previdenza sociale

Diritto dell'Unione europea

Diritto internazionale

Informatica giuridica

Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici

Economia e contabilità industriale

Area B: II anno - Indirizzo giudiziario - forense

Diritto civile

Diritto amministrativo

Diritto penale

Diritto processuale civile

Diritto processuale penale

Diritto processuale amministrativo

Diritto costituzionale

Diritto tributario

Diritto commerciale

Diritto comunitario

Diritto ecclesiastico

Deontologia e ordinamento giudiziario

Deontologia e ordinamento forense

Tecnica della comunicazione e dell'argomentazione

Area C: II anno - Indirizzo notarile

Diritto civile

Diritto commerciale

Diritto tributario

Diritto delle persone

Diritto di famiglia

Diritto delle successioni

Diritto della proprietà e dei diritti reali

Diritto della pubblicità immobiliare

Diritto delle obbligazioni e dei contratti

Diritto dei titoli di credito

Diritto delle imprese e delle società

Volontaria giurisdizione

Diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica

Legislazione e deontologia notarile

2. All'inizio di ciascun anno accademico il Consiglio Direttivo approva un dettagliato calendario delle attività didattiche recante l'indicazione delle discipline insegnate, delle ore assegnate a ciascuna disciplina o modulo, dei nominativi dei docenti, dei programmi e delle modalità didattiche.

3. Il Consiglio Direttivo, in sede di programmazione, determina le esigenze didattiche, le relative modalità di svolgimento e di verifica.

4. L'Università, con le modalità previste dal proprio Statuto, delibera su proposta del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle relative competenze, l'affidamento degli incarichi di insegnamento nonché la stipula di contratti di diritto privato, secondo le vigenti disposizioni.

5. Gli insegnamenti possono essere conferiti ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, nonché a professori universitari anche di altre Università, o ad altri soggetti di provate capacità ed esperienza.

6. Per uno o più settori disciplinari considerati congiuntamente, il Consiglio Direttivo nomina, sentiti anche i componenti dei settori disciplinari interessati, uno o più responsabili con compiti di coordinamento (Coordinatori).

7. Non meno della metà delle ore di ciascuna disciplina è dedicata allo svolgimento di attività pratiche. Nell'ambito delle ore dedicate ad attività pratiche, il periodo di tirocinio non può essere complessivamente superiore alle 50 ore.

8. L'Università, con le modalità previste dal proprio Statuto, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola, può deliberare l'attivazione di nuove discipline nonché distribuire diversamente il carico delle ore in modo da adeguare l'ordinamento degli studi alle esigenze didattiche.

Art. 14

Verifica intermedia

1. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma, di cui all'articolo successivo, sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, e secondo le modalità operative stabilite di anno in anno.

2. All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità per l'effettuazione e la valutazione delle verifiche intermedie, orali e/o scritte, relative agli insegnamenti. Tali verifiche potranno avere carattere anche interdisciplinare.

3. Il Direttore predispose il calendario e le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie, assicurando che ne sia garantita la tempestiva conoscibilità.

4. I coordinatori provvedono, al termine di ogni anno di corso, a far pervenire al Consiglio Direttivo un giudizio per ciascuno studente, formulato in base agli esiti delle verifiche e/o alla frequenza alle attività didattiche.

5. Il Consiglio Direttivo formula giudizi favorevoli di ammissibilità al secondo anno di corso o all'esame di diploma quando l'allievo abbia riportato la sufficienza nelle verifiche intermedie.

6. L'allievo che non ottenga la sufficienza nella prova intermedia può chiedere di sostenerne una seconda, che ha luogo prima dell'inizio del successivo corso di insegnamento. La nuova prova avviene con le stesse modalità della precedente.

7. L'allievo che non sia stato ammesso il secondo anno del corso può ripetere l'anno per una sola volta; l'allievo che sia stato ammesso al secondo anno del corso deve optare per l'indirizzo giudiziario-forense o per l'indirizzo notarile.

Art. 15

Esame di diploma

1. L'esame finale di diploma, di cui all'articolo 8, Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, consiste in un elaborato scritto su un tema o quesito specifico di carattere interdisciplinare, relativo a materie sulle quali vertono le prove scritte dell'esame d'avvocato, dei concorsi di magistratura e notariato, nello svolgimento del quale il candidato dovrà dare prova di adeguata capacità nell'argomentazione giuridica e nel collegamento tra i vari profili del tema o della questione.

2. Il tema oggetto della dissertazione è assegnato da un docente della Scuola e comunicato al Direttore. Dopo il deposito dell'elaborato il Direttore nomina una commissione di lettura composta da tre docenti, di cui almeno uno universitario e uno non universitario, con il compito di redigere una relazione scritta valutativa sulla dissertazione.

3. La commissione dell'esame di diploma di cui all'art.8 Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n.537 esprime il proprio giudizio in settantesimi, previa valutazione collegiale della dissertazione, sulla base della relazione della commissione di lettura nonché del curriculum personale degli studi compiuti nel biennio di specializzazione. Fra i componenti della commissione dell'esame di diploma deve essere nominato almeno uno dei docenti che hanno fatto parte della commissione incaricata di leggere e valutare la dissertazione.

4. In caso di giudizio negativo, lo studente potrà ripetere il secondo anno di corso una sola volta.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, l'art.17, commi 113 e 114, Legge 15 maggio 1997, n.127, l'art.16 Decreto Legislativo 18 novembre 1997, n.398 e il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537.

2. Il presente Regolamento sarà tempestivamente adeguato in modo da renderlo conforme a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, fatto salvo il regime transitorio di cui al titolo III dello Statuto dell'Università.